COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente
11142

DELIBERAZIONE N. 8
in data: 30.04.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| 1 - BELFORTI ALESSANDRO | Presente | 8 - PIETRA CLAUDIO | Presente | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 2 - BOTTANI ALESSANDRO | Presente | 9 - POLITI FABIO | Presente | |
| 3 - COVINI DAVIDE | Presente | 10 - SCAGNI ANDREA | Assente | |
| 4 - MALASPINA ALAN | Presente | 11 - ZANGRANDI CLAUDIO | Assente | |
| 5 - MARCHI CLAUDIO | Presente | 12 - | | |
| 6 - MORGANTI VALERIA | Assente | 13 - | | |
| 7 - NEGRI EMANUELA | Presente | | | |

Totale presenti 8
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2024.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Gian Luca Muttarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2024.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Gian Luca Muttarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022 -2025 aggiornamento biennale 2024 2025 e tariffe della Tassa Rifiuti – TARI- per l'anno 2024"

Parere n. 7 del 29.04.2024

Il giorno 29.04.2024, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (PV) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia nominata per il triennio 2024 - 2026 con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2023 ha proceduto, da remoto e usufruendo della documentazione inerente pervenutagli tramite PEC dall'ufficio dell'area economica finanziaria e tributi dell'Ente in data 17.04.2024 all'esame della seguente richiesta: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022 -2025 aggiornamento biennale 2024 2025 e tariffe della Tassa Rifiuti – TARI- per l'anno 2024" comprensiva di allegati

esaminata la documentazione ricevuta,

RICHIAMATA

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolata in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 493/2020, recante "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la successiva deliberazione n. 389/2023, ARERA che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024 -2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 8 del 30.04.2024

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale; "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53 c.16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento".
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 363/2021, la competente Autority "ARERA" ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

DATO ATTO altresì che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 7 del 30 aprile 2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) con la quale il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO che per l'anno 2024 il PEF, approvato secondo il metodo MTR-2, prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di Euro 246.293,00 - ripartito in € 205.041,00 di Costi Variabili ed € 41.252,00 di costi fissi;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ma suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte - rispettivamente al comma 651 ed al comma 652 - dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga» (sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) relativo ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 e ciò fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che il costo del servizio rifiuti per l'anno 2024 - previsto nel PEF 2024/2025 - deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024, come da prospetti allegati a) e b) alla presente deliberazione per formarne parte interante e sostanziale;

DATO ATTO:

- a) che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- b) il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad \in 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, α , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad \in 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2023 come segue:

| Scadenza Prima Rata | 30.09.2024 |
|-----------------------|------------|
| Scadenza Seconda Rata | 30.11.2024 |
| Rata Unica | 30.09.2024 |

RIBADITO che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul "Portale del Federalismo fiscale" e che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* e dell'art. 151/c.4 del citato D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 8
Favorevoli: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono integralmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2024 e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative UR1,a e UR2,a pari rispettivamente a €.0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 8
Favorevoli: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000

| 0,000000 0,000000 | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | 0,000000 | 0,00 | ad-hoc | 0,00 | ad-hoc | 1 | • | 31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale |
| | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 30 |
| | 0,00000 | 0,00 | max | 0,00 | max | , | | 29 - |
| | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 28 - |
| : | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 27 - |
| | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 26 - |
| 0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 25 - |
| 0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | | | 24 - |
| 0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | • | | 23 - |
| 0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | max | 0,00 | max | 1 | | |
| | 0,273193 | 13,45 | max | 1,64 | max | | | 21 Discoteche, night club |
| | 1,009480 | 49,72 | min | 6,06 | min | : | | 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| marounus | 0,434776 | 21,41 | max | 2,61 | max | 61,00 | | 19 Plurilicenze alimentari e/o miste |
| | 0,396463 | 19,55 | max | 2,38 | max | | 1 | 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| | 0,606354 | 29,82 | min | 3,64 | min | 252,00 | · · · · | 17 Bar, caffe, pasticceria |
| | 0,806252 | 39,67 | min | 4,84 | min | 421,00 | 2 | 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| | 0,181573 | 8,92 | max | 1,09 | max | 1.157,00 | 7 | 15 Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 0,757500 0,909089 | 0,151589 | 7,50 | max | 0,91 | max | 27.350,57 | 14 | 14 Attività industriali con capannoni di produzione |
| | 0,193234 | 9,48 | max | 1,16 | max | 1.044,35 | 4 | 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| | 0,173244 | 8,50 | max | 1,04 | max | 20.209,48 | 9 | 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| | 0,253203 | 12,45 | max | 1,52 | max | 152,00 | 2 | 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| - | 0,184905 | 9,12 | max | 1,11 | max | 22.838,87 | revoli 9 | 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 0,482780 0,579397 | 0,096617 | 4,78 | max | 0,58 | max | 322,00 | - | 9 Banche ed istituti di credito |
| : | 0,188236 | 9,30 | max | 1,13 | max | 123,00 | 4 | 8 Uffici, agenzie, studi professionali |
| | 0,166581 | 8,19 | max | 1,00 | max | 4.376,00 | 2 | 7 Case di cura e riposo |
| | 0,151589 | 7,49 | max | 0,91 | max | 176,00 | | 6 Alberghi senza ristorante |
| | 0,221553 | 10,93 | max | 1,33 | max | 1 | | 5 Alberghi con ristorante |
| | 0,071630 | 3,55 | max | 0,43 | max | 2.281,80 | 4 | 4 Esposizioni, autosaloni |
| | 0,104946 | 5,20 | max | 0,63 | max | | | 3 Stabilimenti balneari |
| | 0,133265 | 6,55 | max | 0,80 | max | 112.565,53 | 37 | 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| | 0,084956 | 4,20 | max | 0,51 | max | 600,00 | - | I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| QF | | Nord | Coef | Nord | Coef | m ² | n | |
| Euro/m ² Euro/m ² | Euro/m ² | Kd | | Kc | | Superficie totale categoria | Numero oggetti categoria | Categoria |
| VARIABILE TOTALE | QUOTA FISSA | | | | | | | |
| | And the second s | | | | ESTICHE | TENZE NON DOMI | UTENZE | |
| | | | | | studiok.it | re - wwv | STUDIO K | |
| | | | | | NA PO | ARE | Comune di | |

Comune di ARENA PO STUDIO K software - www.studiok.it

| | | | | 0.000 | O ODIO N SOLUMAR C | Ora di Civit | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | | | UTENZE | UTENZE DOMESTICHE | TICHE | | | | | |
| | Numero | | | Superficie | Coefficiente | Coefficiente | | QUOTA | QUOTA | QUOTA | |
| | nuclei | Superficie totale | Quote | | | attribuzione | QUOTA | FISSA | VARIABILE per VARIABILE per | VARIABILE per | TARIFFA |
| Famiglie | famigliari | abitazioni | Famiglia | abitazioni | parte fissa | parte variabile | FISSA | MEDIA | FAMIGLIA | PERSONA | MEDIA |
| | 3 | m ² | % | m ² | Ka | Kb | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/Utenza | Euro/ Persona | Euro/Utenza |
| | | | | | Nord | 67,800742 | | | | | |
| Famiglie di 1 componente | 288 | 41.097,81 | 35,0% | 142,7 | 0,84 | 0,60 | 0,103148 | 14,72 | 40,68 | 40,68 | 55,40 |
| Famiglie di 2 componenti | 223 | 37.160,32 | 27,1% | 166,6 | 0,98 | 1,40 | 0,120339 | 20,05 | 94,92 | 47,46 | 114,97 |
| Famiglie di 3 componenti | 189 | 27.993,00 | 23,0% | 148,1 | 1,08 | 1,80 | 0,132618 | 19,64 | 122,04 | 40,68 | 141,68 |
| Famiglie di 4 componenti | 88 | 14.493,00 | 10,7% | 164,7 | 1,16 | 2,20 | 0,142442 | 23,46 | 149,16 | 37,29 | 172,62 |
| Famiglie di 5 componenti | 24 | 3.778,00 | 2,9% | 157,4 | 1,24 | 2,90 | 0,152265 | 23,97 | 196,62 | 39,32 | 220,59 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 11 | 1.853,00 | 1,3% | 168,5 | 1,30 | 3,40 | 0,159633 | 26,89 | 230,52 | 38,42 | 257,41 |
| Totale (escluso pertinenze) | 823 | 126.375,13 | 100% | 153,6 | | Media | 0,135074 | | Media | 40,64 | |

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE BELFORTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE MUTTARINI GIAN LUCA

Frmsto das BEILORITI ALESSANDRO Codea ficade BLFLSNATA/20533M Vollade da: 20-05-211 003 da a: 25-08-3025 02:00 00 Certificate enesse da InfoCamere Qualified Electroni Signature CA, InfoCamere S. C.p.A. Richemento temposi Firmato da GIANLUCA MUTTAREN Codos facale MTTGLOSICOSOSSI. Valdoda st 31-01-2020 04-415 a: 31-01-2025 09 44-15 Cardinato amesso da: AnbaPEC EU Qualifina Confricase CA G1, AnbaPEC S.p.A., Referendo temporale Signory/fine: C420-57024 130, 27

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 02.05.2024 al 17.05.2024

Addì, 02.05.2024 **COMUNALE** IL SEGRETARIO

MUTTARINI GIAN LUCA

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC63C25G388L
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-05-2024 13:05:19
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- □ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- □ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . .

IL SEGRETARIO COMUNALE MUTTARINI GIAN LUCA